



COMUNE DI BENETUTTI

Provincia di Sassari
Corso Cocco Ortu, 76 – 07010 Benetutti
P. Iva 00289880908

REGOLAMENTO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19/06/2015

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività inerenti alla gestione dei crediti patrimoniali e tributari, successiva alle procedure ordinarie di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero mediante riscossione coattiva.
2. Il comune in luogo della riscossione coattiva tramite ruolo può optare per la riscossione diretta coattiva con ingiunzione fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge, attivando le procedure cautelari ed esecutive previste dalla disciplina vigente, adeguate alle singole fattispecie.

ART. 2
GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

1. La gestione delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate è assicurata attraverso l'istituzione di uno specifico Servizio dell'Ente ovvero tramite affidamenti di segmenti o dell'intera attività a soggetti esterni.

ART. 3
AVVISO DI MESSA IN MORA

1. Preventivamente all'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva si procede all'invio di un avviso di messa in mora, tramite posta certificata PEC ovvero di un'intimazione di pagamento con raccomandata A/R concedendo 60 giorni per il pagamento.
2. Al contribuente che provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, non saranno applicati compensi di riscossione i quali resteranno interamente a carico del comune.
3. Al fine di evitare la prescrizione di crediti e di agevolare la gestione nelle Ingiunzioni possono essere comprese, in un unico atto, tutte le somme afferenti ad un singolo contribuente dovute all'Ente.

ART. 4
RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE, COMPENSO, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI

1. Nei confronti dei soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti dall'avviso di messa in mora di cui al precedente articolo 3 si procederà con l'avvio della procedura di riscossione coattiva che potrà essere esercitata a discrezione del responsabile dell'entrata sia in via stragiudiziale ovvero direttamente in via giudiziale.
2. Nel provvedimento di riscossione coattiva, sia stragiudiziale che giudiziale, sono conteggiati gli interessi legali nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dalla data in cui è divenuto esigibile il credito. Gli interessi non sono applicati per le entrate per le quali sono previste maggiorazioni dell'importo in via capitale in ragione del ritardo nell'adempimento.
3. Nel provvedimento di riscossione coattiva sono addebitati al contribuente tutti i diritti di notifica degli atti impositivi sia che si tratti di spese postali sia che si tratti di diritti corrisposti all'ufficiale giudiziario per la notifica.

4. Ai soggetti contro i quali viene avviata la fase di riscossione coattiva a seguito del mancato pagamento entro 60 giorni dell'avviso di cui all'art. 3, sono addebitate le spese generali sostenute dal Comune, tenendo anche conto di quanto indicato nelle Tabelle A e B approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 21/11/2000 ed eventuali successive modifiche, che stabiliscono le spese da porre a carico dei debitori morosi e le tariffe relative alle diverse procedure esecutive.
5. Oltre alle spese di cui al comma 4 il contribuente sarà tenuto a corrispondere al comune quanto dovuto per i diritti di visura catastale, alla conservatoria dei registri immobiliari, alla Camera di Commercio, al Pubblico Registro Automobilistico e tutti i diritti dovuti per altri accessi alle banche dati utilizzate dall'ente al fine di individuare i possibili canali di pignoramento, iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo per la tutela del credito.
6. Al fine di agevolare la quantificazione dei rimborsi spese e dei diritti dovuti ai sensi dei commi 4 e 5, tenuto conto anche del fatto che i diritti per l'accesso ad alcune banche dati vengono corrisposti dall'ente sotto forma di convenzione annuale a canone fisso che non consente, pertanto, una puntuale individuazione dei costi sostenuti soggetto per soggetto, l'importo addebitato ai contribuenti viene determinato sulla base di una quota forfettaria differenziata a seconda dell'importo del debito dovuto comprensivo degli interessi maturati fino alla data di redazione dell'ingiunzione fiscale, sulla base del seguente prospetto:

SCAGLIONI		QUOTA FORFETTARIA COSTI DI PROCEDURA
€ -	€ 500,00	€ 40,00
€ 500,01	€ 1.000,00	€ 50,00
€ 1.000,01	€ 2.000,00	€ 60,00
€ 2.000,01	€ 3.000,00	€ 80,00
€ 3.000,01	€ 5.000,00	€ 120,00
€ 5.000,01	€ 10.000,00	€ 150,00
oltre 10.000,00		€ 200,00

7. In aggiunta alla quota forfettaria per le spese di procedura, di visura e di accesso alle banche dati di cui ai commi 4 e 5 è previsto un compenso per la riscossione coattiva, da porre interamente a carico del contribuente che non ha provveduto al pagamento dell'avviso di messa in mora nel termine di 60 giorni, il quale viene determinato in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal D.Lgs. 112/1999 recante disposizione in materia di fissazione del compenso da riconoscere ai concessionari della riscossione.
8. Il compenso di cui al comma 7, da sommarsi alla quota forfettaria costi di procedura, viene determinato nelle seguenti misure percentuali sulla base degli scaglioni di seguito indicati:

SCAGLIONI		COMPENSO
€ -	€ 500,00	8,0%
€ 500,01	€ 1.000,00	7,5%
€ 1.000,01	€ 2.000,00	7,0%
€ 2.000,01	€ 3.000,00	6,5%
€ 3.000,01	€ 5.000,00	6,0%
€ 5.000,01	€ 10.000,00	5,5%
oltre 10.000,00		5,0%

9. In caso di affidamento all'esterno delle attività di supporto alla riscossione coattiva diretta, i contribuenti saranno tenuti alla restituzione di eventuali diritti o imposte previste per legge corrisposti dal comune all'affidatario in aggiunta a quelle di cui ai commi 6 e 8 del presente articolo.

ART. 5 AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

1. Il Responsabile del Servizio competente, tenuto conto anche di eventuali indirizzi emanati dalla Giunta, valuta l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del creditore ed all'economicità dell'azione da intraprendere.

ART. 6 INTERESSI MORATORI

1. Decorso il termine per il pagamento indicato sull'ingiunzione fiscale senza che il contribuente abbia provveduto a corrispondere quanto dovuto, sono conteggiati gli interessi moratori nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno ai sensi dell'Art. 30 del D.P.R 602/73.

ART. 7 ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di accertata non debenza di quanto intimato dal comune nel provvedimento di messa in mora, il contribuente può presentare al responsabile che ha sottoscritto l'atto una motivata istanza di annullamento in autotutela.
2. Nel caso in cui l'istanza di cui al comma 1 venga presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di messa in mora disciplinato all'art. 3 del presente regolamento, non verranno addebitati al contribuente compensi o spese di riscossione o diritti di notifica.
3. Nel caso in cui l'istanza di cui al comma 1 venga presentata successivamente alla notifica del provvedimento di riscossione coattiva, il contribuente sarà tenuto al versamento dei compensi maturati ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 5 del presente regolamento, oltre ai diritti di notifica e le eventuali spese anticipate dall'ente ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo.

ART. 8 INSINUAZIONI AL PASSIVO

1. Rientrano all'interno delle procedure di riscossione coattiva solamente i crediti indicati nell'avviso di messa in mora qualora detto avviso sia stato notificato in data precedente all'apertura del fallimento.
2. In caso di fallimento del contribuente prima della notifica dell'avviso di messa in mora, l'ufficio comunale sarà tenuto a provvedere autonomamente alle procedure di insinuazione al passivo.

ART. 9 CONDANNA ALLE ULTERIORI SPESE

1. Oltre alle spese ed ai compensi di cui all'art. 4 il contribuente sarà tenuto a corrispondere ulteriormente al comune quanto dovuto a seguito di eventuale condanna emessa dal giudice al pagamento delle spese processuali.

ART. 10 INESIGIBILITÀ

1. L'ufficio comunale che si occupa della riscossione coattiva emette i provvedimenti di inesigibilità una volta eseguiti i seguenti controlli:
 - a. Non siano stati rinvenuti immobili sui quali iscrivere ipoteca legale ovvero l'importo del debito sia inferiore alle soglie minime previste per l'iscrizione di ipoteca;
 - b. Non siano stati rintracciati veicoli sui quali poter iscrivere fermo amministrativo;
 - c. Il pignoramento mobiliare abbia dato esito negativo
 - d. Non esistano soggetti terzi presso i quali proporre pignoramenti presso terzi;
 - e. Non siano stati individuati conti correnti postali o bancari da poter pignorare;
 - f. Non siano state rinvenute in Camera di Commercio quote di partecipazione in società.

ART. 11 PAGAMENTI E RATEIZZAZIONI

1. Il pagamento del debito può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. presso gli sportelli della Tesoreria comunale e sue filiali;
 - b. mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - c. con procedure telematiche;
 - d. attraverso bancomat o carte di credito negli uffici dotati di pos.
2. Il pagamento del debito non può essere effettuato in contanti se non all'ufficiale giudiziario all'atto dell'accesso all'immobile, il quale deve rilasciare apposita quietanza.
3. Il Responsabile del Servizio competente, su richiesta dell'interessato, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo, secondo il seguente schema:

a. RATEIZZAZIONE RICHIESTA PRIMA DELLA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE FISCALE:

fino a € 200,00	nessuna rateizzazione
da € 200,01 a € 500,00	fino a 3 rate mensili
da € 500,01 a € 1.000,00	fino a 6 rate mensili
da € 1.000,01 a € 3.000,00	fino a 12 rate mensili
da € 3.000,01 a € 6.000,00	fino a 18 rate mensili
da € 6.000,01 a € 20.000,00	fino a 36 rate mensili
da € 20.000,01 a € 50.000,00	fino a 48 rate mensili
oltre € 50.000,00	fino a 60 rate mensili

b. RATEIZZAZIONE RICHIESTA DOPO LA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE FISCALE:

fino a € 300,00	nessuna rateizzazione
da € 300,01 a € 800,00	fino a 3 rate mensili
da € 800,01 a € 2.000,00	fino a 6 rate mensili
da € 2.000,01 a € 5.000,00	fino a 12 rate mensili
da € 5.000,01 a € 10.000,00	fino a 24 rate mensili
da € 10.000,01 a € 20.000,00	fino a 36 rate mensili
da € 20.000,01 a € 100.000,00	fino a 48 rate mensili
oltre € 100.000,00	fino a 60 rate mensili

c. RATEIZZAZIONE RICHIESTA DOPO LA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE FISCALE E DOPO LA NOTIFICA DELL'AVVIO DELLA FASE ESECUTIVA (avviso di pignoramento, pignoramento, fermo auto, iscrizione di ipoteca):

fino a € 500,00	nessuna rateizzazione
da € 500,01 a € 1.000,00	fino a 3 rate mensili
da € 1.000,01 a € 3.000,00	fino a 6 rate mensili
da € 3.000,01 a € 8.000,00	fino a 12 rate mensili
da € 8.000,01 a € 15.000,00	fino a 24 rate mensili
da € 15.000,01 a € 50.000,00	fino a 36 rate mensili
da € 50.000,01 a € 150.000,00	fino a 48 rate mensili
oltre € 150.000,00	fino a 60 rate mensili

4. In casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano l'assolvimento dell'obbligazione entro le scadenze previste, si può consentire, previo atto formale, la rateizzazione del debito, fino ad un massimo di 72 rate (sei anni).
5. Può inoltre essere autorizzato un piano straordinario di rateizzazione sulla base dei criteri contenuti in un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla disponibilità economica del debitore. Presentando una richiesta motivata, si può ottenere la rateizzazione in numero superiore a 72 rate quando l'importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del debitore. Questo parametro è valido anche per le ditte individuali. Per le altre imprese, invece, la rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e deve essere garantito un indice di liquidità adeguato per fare fronte ai pagamenti
6. Qualora, il debitore, dimostri di non essere in grado di sostenere le rate concordate nel piano di rateizzazione sottoscritto, anche nel caso in cui sia stato autorizzato il piano straordinario di cui al precedente punto 5, potrà chiedere di prorogare il periodo della dilazione fino a ulteriori 6 anni. Nel caso in cui vi siano le condizioni previste per il piano straordinario, il periodo della rateizzazione può essere prorogato fino a un massimo di 10 anni.
7. La rata di pagamento minima è pari alla misura pignorabile dello stipendio del debitore in base alle vigenti disposizioni di legge e comunque non può essere di importo inferiore a 100 euro, salvo situazioni di particolare difficoltà.
8. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
9. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari eventualmente già avviate.
10. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo.
11. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa ulteriore dilazione.

ART. 12

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Non si procede all'emissione di Ingiunzione fiscale per somme inferiori a 20,00 euro. Tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future Ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

ART. 13
RIMBORSO DELLE SOMME PRETESE E RICONOSCIUTE INDEBITE

1. I rimborsi delle somme inserite in Ingiunzioni fiscali, riconosciute dall'Ente indebite, sono effettuati entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad 20,00 euro. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a 20,00 euro, salva prescrizione.

ART. 14
NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 15
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.